

## MANIFESTAZIONI DI RIEVOCAZIONE STORICA: BENE UNA DISCIPLINA ORGANICA

La Camera ha approvato **all'unanimità** il progetto di legge contenente **disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica** e delega al governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale ([AC 799 e abb.](#)).

L'obiettivo del provvedimento è **riconoscere tali manifestazioni quali componenti fondamentali del patrimonio culturale**, nonché elementi per la **trasmissione intergenerazionale delle conoscenze** e di **volano per il turismo**.

Con questa legge, **lo Stato riconosce, sostiene e valorizza** le manifestazioni di rievocazione storica.

Si istituisce **il Comitato tecnico-scientifico** per gli enti e le manifestazioni di rievocazione storica, con il compito di valutare l'attendibilità e la conformità storica delle iniziative. I componenti del Comitato **restano in carica tre anni**, con mandato rinnovabile consecutivamente per una sola volta.

Viene redatto, proprio in ottica di promozione degli eventi, **l'elenco annuale delle manifestazioni** approvato dal ministero della Cultura, sentito il ministero del Turismo, di cui si dà ampia comunicazione istituzionale.

Il provvedimento contiene, altresì, una **delega al governo per l'emanazione del codice per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali**, anche al fine di adeguare la disciplina alla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

È, dunque, una risposta positiva alla necessità di **una normativa organica** tesa a tutelare le diversità culturali esistenti, rappresentative dell'immenso patrimonio culturale immateriale, nonché delle prospettive economiche che ne possono derivare.

Durante l'iter parlamentare **il testo è stato snellito e migliorato, anche grazie all'approvazione di emendamenti del Pd**.

“In commissione Cultura – come evidenziato da [Giovanna Iacono durante la dichiarazione di voto](#) – il gruppo del Partito Democratico ha espresso la propria astensione al provvedimento, a causa della **contrarietà all'articolo 8, per il quale è stato depositato un emendamento soppressivo**, articolo che disciplina **il porto e l'uso di armi** in occasione di manifestazioni di rievocazione storica, consentendo ai partecipanti alle manifestazioni stesse di esibire, portare o usare con cartucce a salve le armi fabbricate anteriormente al 1950 e le loro repliche ad avancarica, nonché archi, balestre, spade, sciabole, pugnali e così via. Su questo punto e sull'emendamento che ha aggiunto in corso d'opera **un articolo 8-bis**, che prevede ulteriori deroghe alle norme in materia **ambientale per l'accensione di**

*falò e di fuochi rituali in occasione delle stesse manifestazioni, **continuiamo ad avere una posizione contraria.** (...) **Valutiamo, però, positivamente** la volontà generale di dotare il nostro ordinamento di una **disciplina organica in materia** (...). Il riconoscimento giuridico dei **beni culturali immateriali** rappresenta, infatti, sia una presa di coscienza della testimonianza storica e culturale di un determinato gruppo sociale, sia un importante volano economico”.*

*Per queste ragioni, in Aula, Il Partito democratico ha espresso un voto favorevole.*

*Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del testo unificato delle proposte di legge di iniziativa parlamentare “Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica” [AC 799](#) e abbinate e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.*

*Assegnato alla VII Commissione Cultura.*

## **SINTESI DELL'ARTICOLATO**

**L'ARTICOLO 1** reca i **principi generali** della proposta di legge.

Nello specifico, il suo unico comma prevede che **la Repubblica riconosce le rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale**, nonché quale elemento qualificante per la **trasmissione intergenerazionale delle conoscenze** e per la crescita socio-culturale della comunità nazionale, ai sensi degli **articoli 9 e 33 della Costituzione** e nel quadro dei principi stabiliti dall'art. 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), dalla **Convenzione** per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a **Parigi il 17 ottobre 2003** dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (**UNESCO**), **ratificata** ai sensi della legge 27 settembre **2007, n. 167**.

**L'ARTICOLO 2** reca le **definizioni**.

In particolare il comma 1 prevede che, ai fini della presente proposta di legge, **si definiscono enti di rievocazione storica** le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le fondazioni che hanno per fine statutario la **tutela e la trasmissione della memoria storica** del proprio territorio **attraverso la messa in scena** di momenti del passato storico e di rappresentazioni caratterizzate dall'uso di costumi e di ricostruzioni di ambienti e manufatti d'epoca, rispettando i criteri di attendibilità storica, mediante le varie forme di studio, di espressione artistica e di ricostruzione di attività ed eventi storici, **nonché mediante l'utilizzo di vesti, armi, armature e altri manufatti riprodotti con modalità** esteticamente e funzionalmente compatibili con i materiali e con le tecniche risultanti dalle fonti e dalla documentazione storica.

Il comma 2 poi prevede che, sempre ai fini del testo in esame, si definiscono manifestazioni finalizzate a salvaguardare e valorizzare la memoria storica di un territorio, comprensiva dei saperi, delle pratiche e delle prassi del periodo storico di riferimento, **le manifestazioni la cui organizzazione fa capo ad associazioni di rievocazione storica**, a enti locali o ad altri soggetti pubblici.

**Le rievocazioni storiche** individuate dalla legge **consistono** nella **rappresentazione scenica** attraverso le arti performative di un passato, o di una memoria collettiva, che appaiano significativi per una comunità territoriale e che facciano riferimento a saperi storici acquisiti e a evidenze documentarie dotate di attendibilità storica, sulla base delle quali vengono condotte attività rispettando criteri di ricostruzione, di realizzazione e di utilizzo di oggetti, vesti, accessori e armamenti. **Sono manifestazioni che si svolgono in continuità da almeno 5 anni**, si integrano con attività o iniziative culturali e di ricerca storica e demoetnoantropologica; sono pertinenti all'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale anche al fine di promuovere lo sviluppo economico-produttivo e turistico locale.

**L'ARTICOLO 3** regola l'attività per la valorizzazione delle rievocazioni storiche.

Nello specifico, il suo unico comma prevede che **lo Stato**, nell'ambito delle proprie competenze, **riconosce, sostiene, valorizza e salvaguarda** la specificità delle rievocazioni storiche e delle realtà socioculturali regionali e locali a queste collegate, **promuovendo**:

- a) **la valorizzazione delle rievocazioni** storiche quali fattori di sviluppo ed elemento trasversale dell'articolata identità nazionale del Paese e del suo patrimonio culturale immateriale;
- b) **la diffusione** delle manifestazioni di rievocazione storica a livello locale, nazionale e internazionale;
- c) **la sensibilizzazione del pubblico** e la valorizzazione del prodotto culturale delle rievocazioni storiche attraverso l'editoria e gli strumenti più diffusi e moderni di comunicazione di massa;
- d) **il sostegno finanziario agli enti** di rievocazione storica e alla realizzazione delle manifestazioni di rievocazione storica, nonché degli eventi spettacolari, culturali e divulgativi ad esse connessi e delle attività che, nel corso dell'anno, forniscono i presupposti per la realizzazione delle manifestazioni, quali per esempio attività artigiane, esercitazioni, trasmissioni di saperi, eventi espositivi;
- e) **lo sviluppo del turismo culturale**, anche attraverso l'utilizzo, per le manifestazioni di rievocazione storica, dei siti archeologici, demoetnoantropologici, museali e monumentali presenti nel territorio;
- f) **l'attivazione di sinergie operative tra gli enti** di rievocazione storica e le istituzioni scolastiche, le università, gli istituti e i luoghi della cultura pubblici e privati, gli operatori turistici e i soggetti gestori dei beni del patrimonio ambientale e culturale, nonché il coinvolgimento culturale di tutti i gruppi sociali delle comunità locali e delle associazioni senza scopo di lucro, allo scopo di favorire la nascita di un sistema integrato di valorizzazione dell'immagine e dell'offerta storicoculturale del Paese;

- g) la tutela e la conservazione della memoria**, dei saperi e delle tradizioni legate alle rievocazioni storiche.

**L'ARTICOLO 4 disciplina l'elenco nazionale degli enti** e delle manifestazioni di rievocazione storica.

Il suo unico comma prevede che sia **istituito, presso il ministero della Cultura, l'elenco nazionale** delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, di seguito denominato «elenco». L'elenco è pubblicato nel sito internet del ministero della Cultura, che provvede al suo aggiornamento annuale. Con decreto del Ministro della Cultura, sentito il Ministro del Turismo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono definiti:

- a) le categorie degli enti** e delle manifestazioni di rievocazione storica individuate ai sensi del successivo art. 5, comma 2, lettera h);
- b) i requisiti** per l'iscrizione nell'elenco.

**L'ARTICOLO 5 è relativo al Comitato tecnico-scientifico.**

In particolare, il comma 1 prevede che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, il Ministro della Cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata, **istituisce**, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, **il Comitato tecnico-scientifico per gli enti** e le manifestazioni di rievocazione storica, di seguito denominato «Comitato», composto da **rappresentanti dei comitati regionali** istituiti ai sensi del successivo art. 11, comma 1, lettera e), da **professori universitari** esperti della materia nominati dalle regioni, da **due rappresentanti del ministero della Cultura**, da **un rappresentante del ministero dell'Università** e della ricerca, da un rappresentante **del ministero del Turismo**, da un rappresentante **del ministero dell'Istruzione** e del merito, da un rappresentante **del ministero dell'Economia** e delle finanze e da un rappresentante **del ministero dell'Interno**.

I componenti del Comitato **restano in carica tre anni**, con mandato rinnovabile consecutivamente per una sola volta.

Ai sensi del comma 2, **Il Comitato**, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal ministero della Cultura, **ha i seguenti compiti**: a) **riconoscere la qualifica di ente** o di manifestazione di rievocazione storica, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2 e 4; b) **promuovere ricerche e studi** sulle manifestazioni di rievocazione storica in Italia e all'estero; c) fornire ogni utile elemento **per la promozione** e lo sviluppo delle rievocazioni storiche; d) promuovere e sostenere, anche con la collaborazione delle regioni e degli enti di rievocazione storica, **iniziative di formazione** e di aggiornamento.

Il comma 3, poi, prevede che **il Comitato valuti e verifichi, ogni tre anni, l'attendibilità e la conformità storica dei contenuti espressi nelle manifestazioni** e delle attività dell'ente di rievocazione storica, ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco.

**Il Comitato** (comma 4) **può avvalersi**, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, **della collaborazione di istituti universitari, di esperti nelle discipline**

**demoetnoantropologiche e storiche oltre che storico artistiche, e di istituti e luoghi della cultura** di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di istituti di ricerca, nonché di eventuali altri soggetti pubblici o privati.

**Il ministero della Cultura, previa proposta del Comitato, rilascia**, su richiesta degli organizzatori di manifestazioni di rievocazione storica iscritti nell'elenco e a seguito della verifica di cui al precedente comma 3, **un logo recante la dicitura «Rievocazione storica italiana»**. Le modalità di autorizzazione all'uso del logo di cui al presente comma nonché di revoca dell'autorizzazione stessa sono stabilite con decreto del ministro della Cultura (comma 5).

**L'ARTICOLO 6** prevede l'elenco **annuale delle manifestazioni** di rievocazione storica.

Nel dettaglio, il comma 1 prevede che il ministero della Cultura, sentito il ministero del Turismo, entro il 31 dicembre di **ogni anno approvi l'elenco annuale delle manifestazioni** di rievocazione storica relativo all'anno successivo. Con il comma 2, all'elenco di cui sopra è data **ampia diffusione** nell'ambito delle attività ordinarie di comunicazione del ministero della Cultura e nei siti internet istituzionali del ministero della Cultura e del ministero del Turismo, anche attraverso gli strumenti di diffusione della conoscenza e di promozione degli itinerari turistici e dei siti museali e archeologici.

**L'ARTICOLO 7** regola **le iniziative didattiche nelle scuole**.

In particolare, il comma 1 prevede che il ministero dell'Istruzione e del merito promuova **iniziative didattiche e formative nelle istituzioni scolastiche** del sistema nazionale di istruzione e formazione finalizzate alla conoscenza storica del patrimonio culturale nei suoi diversi aspetti, nonché allo studio e alla valorizzazione degli elementi culturali ritenuti particolarmente significativi dai singoli contesti territoriali, anche mediante la pratica delle arti, secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60. Ai sensi del comma 2, le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, nel rispetto del principio dell'autonomia scolastica, concorrono all'attuazione delle finalità di cui al comma 1, con specifiche iniziative di arricchimento e ampliamento del piano triennale dell'offerta formativa per il pieno sviluppo delle competenze trasversali e di cittadinanza proprie dei diversi percorsi formativi.

**L'ARTICOLO 8** disciplina il **porto e l'uso di armi** in occasione di manifestazioni di rievocazione storica.

Nel dettaglio, il suo unico comma reca una novella all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia di **porto di armi** o di oggetti atti ad offendere fuori della propria abitazione o delle appartenenze di esse, che prevede anche le relative sanzioni in caso di trasgressione delle prescrizioni ivi contenute.

La disposizione in esame, nello specifico, aggiunge un comma al predetto art. 4 della legge n. 110 del 1975, prevedendo che, **in deroga a quanto stabilito** dal medesimo articolo, in occasione di manifestazioni di rievocazione storica, **ai partecipanti alle manifestazioni**

**stesse è consentito esibire, portare e usare, con munizioni a salve, le armi da fuoco fabbricate anteriormente al 1950** e le loro repliche, **previa autorizzazione** dell'autorità locale di pubblica sicurezza, rilasciata all'ente organizzatore sulla base di un dettagliato elenco delle armi e dei loro portatori. **Alle medesime condizioni** è consentito anche il porto di **archi, balestre, spade, sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stilette**.

**L'ARTICOLO 8-BIS** riguarda la **possibilità di accensione di falò** in occasione di manifestazioni di rievocazione storica

L'accensione dei falò non rientra nel campo di applicazione della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, sulle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti. **Le Regioni hanno la facoltà di regolamentare**, in conformità alle normative nazionali, la salvaguardia dei falò e dei fuochi rituali delle manifestazioni di rievocazione storica. Le Regioni possono, altresì, prevedere **speciali e motivate deroghe al fine di consentire l'accensione di falò** e fuochi rituali, i quali però sono **sempre vietati nelle giornate di vento**.

**L'ARTICOLO 9** concerne i **principi relativi al patrimonio culturale immateriale**.

Nel dettaglio, il suo comma unico prevede che **lo Stato riconosce il patrimonio culturale immateriale come componente del valore identitario e storico** per gli individui, le comunità locali e la comunità nazionale, assegnando rilievo alle prassi, alle rappresentazioni, alle espressioni, alle conoscenze, alle competenze, nonché agli strumenti, agli oggetti, ai manufatti e agli spazi culturali associati agli stessi, che le comunità, i gruppi e gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale.

**L'ARTICOLO 10** reca una **delega al governo** per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

Il comma 1, in particolare, prevede che il **governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi** dalla data di entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreti legislativi recanti **la disciplina del patrimonio culturale immateriale**, in conformità alle disposizioni della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, per assicurare una più efficace salvaguardia di detto patrimonio garantendo la più ampia partecipazione delle comunità praticanti nonché al fine di promuovere la trasmissione delle conoscenze relative al patrimonio nei confronti delle più giovani generazioni, anche in considerazione di quanto espresso dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società, sottoscritta nel 2005 e ratificata dall'Italia con la legge 1 ottobre 2020, n. 133, e delle "espressioni di identità culturale collettiva" di cui all'art. 7-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Al comma 2, i decreti legislativi di cui sopra sono adottati **nel rispetto dei seguenti principi** e criteri direttivi:



- a) promuovere lo sviluppo delle espressioni culturali immateriali in forme libere**, aperte e partecipate quale strumento essenziale per lo sviluppo della persona umana e la crescita sociale e culturale della comunità nazionale;
- b) prevedere misure volte ad assicurare la vitalità e la perpetuazione delle pratiche culturali** e la loro costante rinnovazione da parte delle comunità, dei gruppi e degli individui in risposta al loro ambiente, alla loro storia e alla loro interazione reciproca e con la natura;
- c) preservare e trasmettere le memorie di comunità**, gruppi e individui quali espressioni della specificità e della pluralità delle identità culturali e promuovere lo sviluppo della cultura in un contesto di libertà, eguaglianza, partecipazione, coesione sociale e rispetto reciproco fra le persone e fra i popoli;
- d) proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali e linguistiche** presenti nel territorio nazionale, quale presupposto per la piena partecipazione di ogni persona alla vita della comunità e quale fattore di crescita e di arricchimento individuale e sociale;
- e) incoraggiare il dialogo tra le culture e stimolare l'interculturalità** nel rispetto delle differenze e dei diritti umani, contribuendo a rafforzare i legami fra persone e popoli e a costruire una società aperta, plurale, pacifica e democratica;
- f) garantire la trasmissione e lo scambio delle conoscenze, delle esperienze e delle pratiche con valore tradizionale e identitario**, quali espressioni della creatività umana nella continuità fra le generazioni e quali condizioni per uno sviluppo sostenibile e un miglioramento della qualità della vita;
- g) prevedere l'istituzione di un Elenco nazionale del patrimonio culturale immateriale**, di un Elenco nazionale del patrimonio culturale immateriale a salvaguardia urgente e di un Elenco di buone pratiche per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale attraverso il censimento, la catalogazione e l'inventariazione a livello nazionale del patrimonio culturale immateriale;
- h) individuare procedure partecipative diffuse** volte a consentire ai praticanti gli elementi immateriali di definire e aggiornare costantemente la documentazione e l'inventariazione presente nelle banche dati statali;
- i) razionalizzare le competenze e i procedimenti** delle amministrazioni statali in materia di patrimonio culturale immateriale;
- l) prevedere, nell'ambito dei procedimenti per l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale** una valutazione d'impatto connessa al patrimonio culturale immateriale presente nel territorio;
- m) prevedere percorsi formativi scolastici** ed universitari volti ad assicurare la consapevolezza delle più giovani generazioni rispetto al patrimonio culturale immateriale del proprio territorio e ad assicurare la trasmissione delle relative conoscenze;
- n) razionalizzare e semplificare le normative nazionali** relative alla organizzazione di eventi connessi al patrimonio culturale immateriale quali, rievocazioni storiche, festività, rituali, pratiche sociali, attraverso il necessario coordinamento, sotto il profilo

formale e sostanziale, delle norme vigenti ed apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;

**o) razionalizzare e semplificare la normativa statale** relativa all'autorizzazione allo svolgimento di attività artigianali connesse al patrimonio culturale immateriale nonché individuare forme di agevolazione, anche economica, al fine di assicurare la trasmissione delle stesse;

**p) prevedere forme di coordinamento** tra le azioni per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e quelle per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, tenendo conto degli aspetti materiali del primo e della dimensione culturale immateriale dei secondi;

**q) promuovere la formazione di figure professionali** e competenze capaci di raccogliere e interpretare le espressioni del patrimonio culturale immateriale e di favorirne la trasmissione, anche in forma creativa;

**r) promuovere l'accesso dei giovani** al patrimonio culturale immateriale, favorendo il loro inserimento e sostenendo la loro presenza nelle relative comunità;

**s) promuovere la conoscenza del patrimonio culturale immateriale** e favorirne la trasmissione tra le generazioni, in particolare mediante attività educative, formative, di sensibilizzazione, disseminazione e promozione, realizzate anche con strumenti e supporti innovativi;

**t) promuovere il recupero, la riqualificazione** e l'allestimento, in forme integrate e coerenti con l'ambiente, il paesaggio e il contesto economico e sociale, di spazi, attrezzature, infrastrutture e strumenti idonei alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e alla pratica delle relative attività.

**t bis) prevedere la costituzione**, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, **di un forum delle associazioni di categoria** con il compito di salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale immateriale.

Il comma 3, poi, prevede che **i decreti legislativi abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque quelle con essi incompatibili** e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali. Ai sensi del comma 4, i medesimi decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro della Cultura di concerto con i Ministri dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, dell'Università e della Ricerca, dell'Istruzione e del Merito e del Turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il governo può comunque procedere.

**L'ARTICOLO 11** prevede una **clausola di salvaguardia**.

Nello specifico, il suo unico comma dispone che le disposizioni del presente provvedimento sono applicabili **nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con** i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione anche



con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che reca le modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.